



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 540

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO:

Rinnovo e stipula delle convenzioni con le associazioni di donatori volontari di sangue.

Il giorno **17 Aprile 2026** ad ore **09:15** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

MAURIZIO FUGATTI

Presenti:

ASSESSORE

**ROBERTO FAILONI
FRANCESCA GEROSA
MATTIA GOTTARDI
SIMONE MARCHIORI
MARIO TONINA
GIULIA ZANOTELLI**

Assenti:

VICEPRESIDENTE

ACHILLE SPINELLI

Assiste:

IL DIRIGENTE

NICOLA FORADORI

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il relatore comunica:

al fine di garantire uniformità nella regolamentazione dei rapporti tra le Regioni, le Province autonome e le Associazioni e Federazioni dei donatori volontari di sangue, in attuazione di quanto previsto dell'articolo 6, comma 1, lettera b) della legge 21 ottobre 2005, n. 219, l'Accordo Stato-Regioni dell'8 luglio 2021 (rep. Atti n. 100/CSR), ha adottato lo schema tipo di convenzione relativo alle attività istituzionalmente svolte dalle Associazioni e ha definito le quote di rimborso per le attività di gestione del donatore e di raccolta.

L'accordo Stato-Regioni del 2021 riconduce le attività oggetto della convenzione con le Associazioni donatori di sangue a tre tipologie, cui corrisponde uno specifico schema di disciplinare:

- a. attività associativa - disciplinare A (da sottoscrivere per tutte le associazioni e federazioni);
- b. attività autorizzata e accreditata di Unità di Raccolta - disciplinare B (ove previsto dal modello organizzativo regionale);
- c. attività aggiuntive a supporto esclusivo delle attività trasfusionali - disciplinare C (se effettuate).

In attuazione di quanto previsto dall'Accordo Stato-Regioni del 2021, e riconoscendo il ruolo e l'impegno delle Associazioni donatori volontari di sangue nel raggiungimento degli obiettivi della rete trasfusionale in termini di autosufficienza, la deliberazione della Giunta Provinciale n. 2213 di data 16 dicembre 2021, aveva individuato alcune attività che le Associazioni dei donatori volontari di sangue operanti sul territorio, garantivano:

- attività di gestione associativa (riconducibile al disciplinare A dell'Accordo);
- attività aggiuntive a supporto esclusivo del sistema trasfusionale definite in appositi progetti sperimentali (riconducibile al disciplinare C dell'Accordo).

Sul territorio provinciale non sono presenti strutture autorizzate riconducibili alla definizione normativa di "Unità di Raccolta", ossia «strutture incaricate della raccolta, previa autorizzazione delle regioni o province autonome competenti, gestite dalle associazioni dei donatori volontari di sangue convenzionate e costituite ai sensi della normativa vigente [...] che operano sotto la responsabilità tecnica del servizio trasfusionale di riferimento» (art. 2, co. 1, lett. f) del d. lgs. 20 dicembre 2007, n. 261). La deliberazione n. 2213 del 2021 pertanto non ha ricompreso nell'ambito della convenzione l'attività autorizzata e accreditata delle Unità di Raccolta, riconducibili al disciplinare B.

A seguito dell'adozione della deliberazione n. 2213 del 2021 l'Azienda sanitaria ha stipulato con le Associazioni A.V.I.S. del Trentino, Lega Paesi Battisti e Donatori Volontari del Sangue e del Plasma Valli dell'Avisio, convenzioni che includono progetti sperimentali relativi ad attività aggiuntive a favore del miglioramento della raccolta sangue, riconducibili al disciplinare C dell'Accordo Stato-Regioni del 2021. Questi progetti sperimentali hanno permesso di consolidare una sinergia tra l'Azienda sanitaria e le Associazioni dei donatori di sangue, funzionale al conseguimento degli obiettivi di raccolta previsti dal programma di autosufficienza provinciale.

Tali convenzioni sono venute a scadenza e durante il 2025 sono intercorsi incontri tecnici tra l'Azienda sanitaria e le Associazioni, nonché da ultimo, in data 21 gennaio 2026, anche con i rappresentanti della struttura provinciale competente.

Con il presente provvedimento si propone di aggiornare le indicazioni sulla base delle quali l'Azienda sanitaria potrà procedere, tenuto conto dei fabbisogni rilevati dalle competenti unità cliniche, alla sottoscrizione dei relativi accordi.

In linea con la deliberazione n. 2213 del 2021, stante quanto evidenziato dall'Azienda sanitaria, si conferma in continuità con gli anni precedenti, che le convenzioni abbiano come oggetto:

- a) attività riconducibili al disciplinare A dell'Accordo Stato-Regioni del 2021, da sottoscrivere con tutte le Associazioni operanti sul territorio);
- b) attività a supporto esclusivo del sistema trasfusionale definite in appositi progetti sperimentali (riconducibili al disciplinare C dell'Accordo Stato-Regioni del 2021).

a) Attività di gestione associativa (disciplinare A)

Con riferimento all'attività di gestione dei donatori, l'Azienda sanitaria, nelle more dell'aggiornamento dell'Accordo Stato-Regioni 2021, ha prorogato le convenzioni in essere con le Associazioni. Di conseguenza, per la definizione delle quote di rimborso si rinvia a quanto sarà previsto nel prossimo Accordo Stato-Regioni

Considerato il ruolo fondamentale svolto dalle Associazioni donatori volontari di sangue nel conseguimento e mantenimento dell'autosufficienza di sangue a livello provinciale; tenuto conto della peculiarità della conformazione orografica del territorio provinciale e dell'importanza di mantenere la raccolta anche nei punti di prelievo periferici, si propone di mantenere a favore delle Associazioni aventi almeno 500 donatori attivi, il contributo forfettario annuo per spese organizzative, pari a euro 12.500,00, già previsto dalla deliberazione n. 2213 del 2021, incrementandolo, in ragione dell'impegno aggiuntivo, a euro 18.000 per le Associazioni con più di 1.500 donatori attivi.

b) Attività aggiuntive a supporto esclusivo del sistema trasfusionale definite in appositi progetti sperimentali (disciplinare C)

Le precedenti convenzioni hanno consolidato a livello provinciale un sistema di raccolta che vede la messa a disposizione da parte dell'Azienda sanitaria delle sedi e dei materiali funzionali alla raccolta, nonché la centralizzazione da parte della medesima Azienda delle attività di validazione e lavorazione del sangue e dei suoi componenti. A questo si affianca il coinvolgimento dei professionisti sanitari, formati nel rispetto dei requisiti di qualità previsti per l'accreditamento istituzionale delle strutture trasfusionali, messi a disposizione dalle Associazioni, che hanno permesso di efficientare l'organizzazione della raccolta, in particolare nei punti prelievo periferici, garantendo un adeguato numero di sedute.

Tenuto conto dell'importanza della collaborazione instauratasi tra l'Azienda sanitaria e le Associazioni nonché delle necessità di continuità nell'attività di raccolta del sangue, si propone mantenere il modello di progettualità sperimentato. In merito alla definizione della quota di rimborso di tale attività, tenuto conto dell'adeguamento all'indice ISTAT della quota di rimborso prevista nelle precedenti convenzioni nonché delle esigenze evidenziate dalle Associazioni legate al reperimento di personale sanitario e infermieristico, in particolare per le sedi di raccolta periferiche, si propone di quantificarlo in euro 29 per ciascuna sacca di sangue raccolto in collaborazione con le Associazioni.

Considerato che, come risulta dal Programma di autosufficienza nazionale del sangue e dei suoi prodotti per l'anno 2025 approvato con Decreto del Ministero della Salute 5 dicembre 2025, la Provincia autonoma di Trento per l'anno 2024 si è collocata tra le Regioni con un indice di conferimento plasma inferiore a 18 kg per 1.000 unità di popolazione/anno, risulta strategico incrementare a livello provinciale la raccolta del plasma.

A tal fine, si propone di inserire nell'ambito delle progettualità sperimentali la raccolta di plasma. In merito alla definizione della quota di rimborso, tenuto conto delle quote di rimborso previste dall'Accordo Stato-Regioni del 2021, e dell'incidenza del personale nella definizione di tale ammontare, si propone la quantificazione in euro 32 per ciascuna sacca di plasma raccolto in collaborazione con le Associazioni.

Con riferimento agli oneri relativi alle attività di gestione associativa e alle attività aggiuntive a supporto esclusivo del sistema trasfusionale, complessivamente stimati in euro 1.100.000 annui, si dà atto che i medesimi trovano copertura per l'anno 2026 nell'ambito del riparto SSP 2026 di cui alla deliberazione di Giunta provinciale n. 2133 di data 19 dicembre 2025, così come aggiornato dalla deliberazione n. 429 di data 27 marzo 2026, e per gli anni 2027 e 2028 nell'ambito del finanziamento complessivo SSP 2027 e 2028 definito rispettivamente in euro 1.587.329.682,53 e in euro 1.587.330.000,00 con la predetta deliberazione n. 2133 del 2025 inerente al triennio 2026-2028.

Il presente provvedimento intende disporre inoltre in ordine alla disciplina del trattamento domiciliare dell'emofilia, disciplinato a suo tempo dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 1390 del 24 giugno 2011. Alla luce della significativa evoluzione dei principi farmacologici disponibili (farmaci ricombinanti, anticorpi monoclonali e altre terapie innovative, che hanno ormai quasi completamente soppiantato i medicinali plasma-derivati) e dell'evoluzione normativa che attribuisce ai servizi farmaceutici, dotati dei sistemi informativi necessari, il ruolo di monitoraggio dei consumi dei farmaci e di garanzia di tracciabilità, è emersa la necessità di aggiornare le modalità di trattamento di tale patologia. In tal senso, si propone la revoca di quanto disposto con la deliberazione n. 1390 del 2011, ritenendo, in ragione delle specificità cliniche, di demandare all'Azienda sanitaria la predisposizione del relativo piano diagnostico terapeutico assistenziale per le persone con malattia emorragica congenita. Di dette disposizioni sarà data dalla medesima opportuna e adeguata informazione e trasmissione formale al competente Servizio provinciale.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- vista la legge 21 ottobre 2005, n. 219;
- visto il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante "Codice del Terzo settore";
- visto l'accordo tra Governo, Regioni e Province autonome per la definizione dei criteri e dei principi generali per la regolamentazione delle convenzioni tra regioni, province autonome e Associazioni e Federazioni di donatori di sangue e adozione del relativo schema-tipo. Revisione e aggiornamento dell'Accordo Stato- Regioni 14 aprile 2016 (Rep. atti 61/CSR);
- vista la deliberazione n. 2213 del 16 dicembre 2021;

a voti unanimi, espressi nelle forme di legge

d e l i b e r a

1. di confermare, in linea con la deliberazione n. 2213 del 2021, che le convenzioni stipulate dall'Azienda sanitaria universitaria integrata del Trentino con le Associazioni di donatori di sangue operanti in ambito provinciale abbiano come oggetto:
 - a) attività riconducibili al disciplinare A dell'Accordo Stato-Regioni del 2021, da sottoscrivere con tutte le Associazioni operanti sul territorio);
 - b) attività a supporto esclusivo del sistema trasfusionale definite in appositi progetti sperimentali (riconducibili al disciplinare C dell'Accordo Stato-Regioni del 2021);
2. di prevedere che le convenzioni di cui al punto 1) abbiano durata triennale, a decorrere dalla scadenza delle precedenti, e siano stipulate sulla base delle indicazioni contenute nel presente provvedimento e tenuto conto dei fabbisogni rilevati dalle competenti unità cliniche dell'Azienda sanitaria universitaria integrata del Trentino;
3. di confermare con riferimento all'attività di gestione dei donatori i rimborsi previsti dall'Accordo Stato - Regioni del 2021;
4. di mantenere, con riferimento alle attività aggiuntive afferenti al disciplinare C, il modello di progettualità sperimentale avviato con le precedenti convenzioni, quantificando la quota di rimborso in euro 29 per ciascuna sacca di sangue raccolto in collaborazione con l'Associazione firmataria;
5. di inserire nell'ambito delle progettualità sperimentali di cui al punto 4) la raccolta in aferesi di plasma e multicomponente, quantificando la quota di rimborso per tale collaborazione in euro 32 per ciascuna sacca di plasma raccolto in collaborazione con l'Associazione firmataria;
6. di mantenere, come già previsto dalla deliberazione n. 2213 del 2021, a favore delle Associazioni aventi almeno 500 donatori attivi, il contributo forfettario annuo per spese organizzative, pari a euro 12.500,00 per ogni anno di validità della convenzione;
7. di demandare all'Azienda sanitaria universitaria del Trentino l'integrazione, a decorrere dal 2026, delle convenzioni in essere, quantificando in euro 18.000 il contributo di cui al punto 6) per le Associazioni con più di 1.500 donatori attivi;
8. di prevedere che gli oneri derivanti da presente provvedimento, stimati in euro 1.100.000 annui, trovano copertura per l'anno 2026 nell'ambito del riparto SSP 2026 di cui alla deliberazione di Giunta provinciale n. 2133 di data 19 dicembre 2025, così come aggiornato dalla deliberazione n. 429 di data 27 marzo 2026, e per gli anni 2027 e 2028 nell'ambito del finanziamento complessivo SSP 2027 e 2028 definito rispettivamente in euro 1.587.329.682,53 e in euro 1.587.330.000,00 con la predetta deliberazione n. 2133 del 2025 inerente al triennio 2026-2028;
9. la revoca di quanto disposto con la deliberazione n. 1390 del 24 giugno 2011;
10. di demandare all'Azienda sanitaria universitaria integrata del Trentino la predisposizione del piano diagnostico terapeutico assistenziale per le persone con malattia emorragica congenita, prevedendo che a tale piano sia data opportuna e adeguata informazione e trasmissione formale al competente Servizio provinciale.

Adunanza chiusa ad ore 10:20

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Non sono presenti allegati parte integrante

IL PRESIDENTE

Maurizio Fugatti

Questo atto, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).

IL DIRIGENTE

Nicola Foradori

Questo atto, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).